


N. 1/2025 Conc. Prev.

AP 27 GEN. 2025

Il Tribunale di Ascoli Piceno  
Dritto Aziendale



**Tribunale di Ascoli Piceno**

Presidente Alessandra Panichi

Giudice Francesca Sirianni, Giudice Riccardo Ionta

**Sentenza ex art. 48 e 112 CCII**

pronunciata in nome del popolo italiano  
nel procedimento unitario r.g. n. 23/2022

Fitnet s.r.l.

Avv. Alfredo Bonanni, Francesco Di Giovanni

### ***La domanda***

Con ricorso del 10 gennaio 2023, la FITNET s.r.l., con sede legale in Sant'Omero (TE) – via Metella Nuova n. 3/5 e sede operativa in Ascoli Piceno, C.F./P.IVA 07249610960, TE – 157397 ha proposto una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro l'assegnando termine la proposta, il piano o gli accordi.

Il debitore, con istanza del 3 giugno 2024, ha chiesto poi di procedersi al giudizio di omologa ex art. 112.2 CCII.

### ***La proposta***

Fitnet S.r.l. il 10 gennaio 2023 ha presentato un piano di concordato con continuazione indiretta dell'attività di impresa e la previsione di alcune poste dell'attivo da lasciare a disposizione dei creditori (per un totale di circa € 608.000,00).

L'obiettivo è "il soddisfacimento dei creditori in misura certamente non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (avuto riguardo a quanto sopra esposto circa il valore dell'attivo patrimoniale della società in caso di liquidazione). Ciò mediante la continuità aziendale assicurata, con modalità indiretta, da un contratto di affitto di azienda (con canone pari ad euro 60.000,00) con impegno all'acquisto di essa ad un prezzo

predeterminato (5.000.000,00), salva la riscossione dei crediti realizzabili e la liquidazione di assets non funzionali alla prosecuzione dell'attività".

In particolare, a fronte di un passivo concordatario netto pari a circa € 27.529.940,00, il piano propone di destinare al soddisfacimento dei creditori circa € 5.728.255,00 e si fonda su tre pilastri:

- i) la continuazione indiretta dell'attività per il tramite della newco MOVE UP s.r.l. la quale si impegna ad affittare l'azienda per la durata di 5 anni per un canone annuo di € 60.000,00 da pagarsi in rate trimestrali anticipate e obbligo finale di acquisto per la somma complessiva di € 5.000.000,00 da versare in diverse tranche € 1.300.000 alla data dell'omologa (€ 437.379,13 a titolo di cauzione già versata come da copia dell'assegno circolare agli atti; € 862.620,87 mediante pagamento diretto ai dipendenti e liberazione della FITNET); € 2.100.000,00 mediante pagamenti mensili in acconto pari complessivamente a € 300.000,00 nell'anno 2024, € 600.000,00 nell'anno 2025, € 600.000,00 nell'anno 2026, € 600.000,00 nell'anno 2027; il saldo prezzo residuo alla data della cessione;
- ii) l'impegno da parte di ASI NAZIONALE (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, di seguito anche solo "ASI"), socio di maggioranza della newco, a corrispondere "a semplice richiesta da parte degli organi della procedura [...] quanto dovuto dalla MOVE UP SRL e da questa non pagato nei tempi e con le modalità previste nella domanda di concordato" (all. 19). La ricorrente precisa che l'impegno del socio deve intendersi a pena di risoluzione del contratto [di affitto] con esclusione di quanto fino a quel momento pagato dalla MOVE UP salva la volontà della FITNET di agire per l'adempimento (cfr. p. 26 del ricorso);
- iii) una proposta di transazione fiscale di tutti i debiti tributari e previdenziali nella misura del 15 % comprensivi di interessi e sanzioni.

Quanto al trattamento dei creditori (suddivisi in otto classi), il piano prevede:

1. il pagamento integrale delle spese di prededuzione (spese della procedura e compensi a professionisti e consulenti, fondo contenzioso, fondo rischi quale garanzia prestata a favore della FOREVER FIT s.r.l.), stimate complessivamente in € 808.840,00;
2. il pagamento integrale dei crediti vantati dai dipendenti per un importo complessivo di € 941.465,44 di cui € 862.620,87 mediante accollo liberatorio da parte della MOVE UP e previsione di soddisfacimento successivamente al trentesimo giorno dopo l'omologa del concordato;
3. il pagamento integrale dei crediti vantati da professionisti, artigiani e cooperative con previsione di soddisfacimento successivamente al centottantesimo giorno dopo l'omologa del concordato per un ammontare complessivo di € 185.413,78;
4. il pagamento parziale dei crediti di natura previdenziale e tributaria (complessivamente pari a oltre € 5.6000.000,00) nella misura del 15 % e degrado al chirografo della parte insoddisfatta, in relazione ai quali è formulata una proposta di trattamento ex art. 88 CCII.



Quanto ai tempi, la proposta di trattamento prevede il pagamento del 15 % in due anni (2024 e 2025) e il pagamento delle somme degradate al chirografo e nella percentuale promessa nel triennio successivo (2026/2027/2028), il tutto mediante rate semestrali di pari importo, a decorrere dal sesto mese successivo all'omologa del concordato e, in ogni caso, non prima della data di definitività del decreto di omologazione del piano di concordato cui la proposta di transazione fiscale è connessa;

4. il pagamento parziale dei crediti vantati da banche e assistiti da garanzia statale (complessivamente pari a € 4.018.501,65) nella misura del 15 % e degrado al chirografo della parte insoddisfatta;

5. il pagamento parziale dei crediti chirografari, inclusa la parte risultante dalla falcidia dei crediti privilegiati (complessivamente ammontanti a € 24.979.883,79), nella misura del 9,485 %.

La società ricorrente prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali principalmente attraverso i flussi di cassa operativi, generati dal proseguimento dell'attività caratteristica d'impresa, per il tramite della *newco*, per un totale di € 5.120.000,00 di cui € 120.000,00 a titolo di margine di gestione (dato dalla differenza tra il canone di affitto annuo e i costi generali) e € 5.000.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda. In aggiunta a tali componenti, l'attivo concordatario a disposizione dei creditori è costituito dalla liquidità e dai proventi derivanti dalla dismissione di alcuni *no core asset*, rappresentati, dai crediti verso clienti, crediti diversi e titoli.

In data 3 agosto 2023, la debitrice – per corroborare la serietà della proposta concordataria - ha depositato un'offerta irrevocabile da parte della società MOVE UP S.r.l. per l'affitto e il successivo acquisto dell'azienda. In particolare, nell'offerta presentata, la MOVE UP ha dichiarato la propria volontà di formulare la proposta – ferma e irrevocabile per il tempo di 30 giorni dal provvedimento relativo all'esito della procedura di cui all'art. 91 CCII – di stipulazione di un contratto prevedente:

a) affitto, con decorrenza immediata, dell'intera azienda della Fitnet S.r.l., per il canone annuo di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) oltre ad IVA, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, e con facoltà di recesso nel caso di mancata omologazione del concordato, esercitabile da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo pec all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese;

b) impegno unilaterale al successivo acquisto dell'azienda stessa, al termine dell'affitto e sempre che il concordato preventivo sia stato omologato con provvedimento non più soggetto a reclamo, per il prezzo complessivo di € 5.000.000,00 (€ cinquemilioni/00), da pagare quanto ad € 3.400.000,00 (€ tremilioniquattrocentomila/00) in via anticipata nel corso del rapporto di affitto, e quanto al saldo di € 1.600.000,00 al momento del definitivo trasferimento. Nel dettaglio le modalità ed i termini di pagamento: (i) € 1.300.000,00 disponibili dalla omologa (di cui € 437.379,13 quale cauzione alla presentazione della



domanda di concordato, e € 862.620,87 destinati al pagamento diretto ai dipendenti con liberazione di Fitnet); (ii) € 300.000,00 mediante acconti di € 25.000,00 al mese nell'anno 2024; (iii) € 600.000,00 mediante acconti di € 50.000,00 al mese nell'anno all'anno 2025; (iv) € 600.000,00 mediante acconti di € 50.000,00 al mese nell'anno all'anno 2026; (v) € 600.000,00 mediante acconti di € 50.000,00 al mese nell'anno all'anno 2027; (vi) € 1.600.000,00 al momento della cessione definitiva dell'azienda prevista nell'anno 2028.

Il 9 settembre 2023 la società ha depositato un "aggiornamento della proposta di concordato preventivo e del relativo piano concordatario" oggetto del vaglio del Tribunale con il decreto del 9 ottobre 2023.

Il piano concordatario poggia, essenzialmente, sulla tenuta dei conti prospettati dalla società MOVE UP che si propone quale conduttrice dell'azienda e successiva acquirente nonché sulle capacità dei suoi soci, in special modo A.S.I. NAZIONALE, di sostenerla dal punto di vista finanziario in caso di necessità come garantito con lettera di impegno fidejussorio del 9 marzo 2023 ribadito in data 16 ottobre 2023, nella quale la stessa ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere, a semplice richiesta degli organi della procedura, quanto dovuto dalla MOVE UP.

A seguito dell'apertura del nuovo centro di Livorno la Fitnet, in data 20 novembre 2023, ha depositato un aggiornamento dell'offerta nella quale MOVE UP, nel prendere atto dell'apertura del centro, ha ribadito la propria volontà di formulare la proposta irrevocabile.

A conferma dell'adempimento complessivamente assunto dall'offerente la ASI- Associazioni Sportive Sociali Italiane, nella qualità di socia di questa, ha ribadito a mezzo pec del 17 novembre 2023, il proprio impegno a corrispondere alla procedura quanto dovuto dalla MOVE UP e da questa non pagato nei tempi e con le modalità previste.

Il Giudice Delegato, su istanza dei Commissari, con provvedimento del 23 novembre 2023 ha disposto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCII, la pubblicità per almeno 30 giorni dell'offerta di MOVE UP e della successiva integrazione al fine di acquisire offerte concorrenti. I Commissari hanno tempestivamente provveduto a pubblicare l'offerta e nel termine fissato dal Giudice Delegato, nessuna manifestazione di interesse è pervenuta.



### *Giudizio di omologazione ex art. 112 CCII*

#### *I. La normativa applicabile*

1. Le verifiche necessarie per l'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale – approvato a maggioranza e quindi privo del requisito ex art. 112.1-f) CCII – sono prescritte dagli artt. 112, comma 1 e 2, CCII:

A. La regolarità della procedura; B. L'esito della votazione; C. L'ammissibilità della proposta; D. La corretta formazione delle classi; E. La parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; F. Il ricorrere delle seguenti condizioni ex art. 112.2 CCII: 1) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; 2) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; 3) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; 4) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; G. La fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Si ritiene che l'indice di fattibilità da ultimo indicato (ex art. 112.1.g) CCII debba esser verificato anche nell'ipotesi di concordato in continuità aziendale non approvato da tutte le classi. In tal senso depono la formulazione letterale della disposizione (“in ogni altro caso”) che esclude il vaglio dell'indice solo al ricorrere dell'ipotesi di cui alla lettera f) dell'art. 112.1 CCII (ovvero il caso di concordato in continuità votato favorevolmente da tutte le classi).

#### *II. Assenza di osservazioni per il giudizio di omologazione*

Nessun creditore - il provvedimento di fissazione dell'udienza risulta notificato sia ai creditori espressamente dissenzienti, sia ai creditori non dissenzienti come da decreto del 24.09.2024 - ha proposto opposizione e quindi non trovano applicazione le verifiche di cui all'art. 112 comma 3, 4 e 5 CCII.

#### *III. La verifica delle condizioni ex art. 112, comma 1 e 2, CCII*

##### *A. La regolarità della procedura.*

È accertata la regolarità della procedura.



Non vi sono elementi per ritenere che vi siano delle criticità utili a modificare i diversi vagli di regolarità della procedura già effettuati dal Tribunale con il progressivo andamento della stessa e da intendersi qui integralmente richiamati.

In particolare, persistono i presupposti soggettivi e oggettivi già riscontrati con il decreto di apertura del concordato del 9 giugno 2023 da intendersi a sua volta qui integralmente richiamato.

Allo stesso modo deve esser esplicitato come non siano emersi, allo stato e come evidenziato nella relazione dei Commissari per l'udienza di omologa, atti in frode ex art. 106 CCII ovvero il compimento di atti non autorizzati.

Deve evidenziarsi come la procedura, nel rispetto delle caratteristiche negoziali che la connotano, è avanzata attraverso un costante flusso informativo con i creditori, le cui osservazioni sono state di volta in volta vagliate.

#### *B. L'esito della votazione.*

Le operazioni di voto sono iniziate il 15 gennaio 2024 e - dopo la sospensione disposta con provvedimento del 30 gennaio 2024 - e sono terminate il 9 maggio 2024 senza il raggiungimento delle maggioranze ex art. 109.5 CCII e quindi con la non approvazione del concordato.

La proposta di concordato è stata votata dalle sette classi di creditori votanti (è stata esclusa la classe dei Prededucibili) con l'approvazione di quattro classi per maggioranza dei crediti ammessi al voto (Dipendenti; Professionisti/artigiani/cooperative; Enti locali; Chirografari) e il voto non favorevole delle tre classi dei Tributari; Enti locali; Bancari con garanzia.

Da un punto di vista strettamente numerico la proposta è stata approvata con il voto favorevole di creditori per la somma complessiva di euro 16.170.443,06 (contrari per euro 4.954.273,41 e dissenzienti per euro 7.258.703,55)

In applicazione della regola sul conflitto di interessi ex art. 109.6 CCII sono stati esclusi i creditori per euro 529.015,97 nella classe B - Debiti verso dipendenti ed euro 193.858,99 nella classe H - Debiti chirografari.

Il dettaglio delle operazioni di voto è specificato nella relazione commissariale ex art. 110 CCII del 10.5.2024 e della stessa non si rilevano anomalie procedurali ex art. 107 e ss. CCII.

Si aggiunga che non sono pervenute osservazioni al termine delle stesse.

#### *C. L'ammissibilità della proposta*

La proposta è giuridicamente ammissibile. Al riguardo si richiama il decreto di apertura del concordato del 9 giugno 2023 permanendo intatte le condizioni di ammissibilità che hanno portato alla sua emanazione.



*D. La corretta formazione delle classi.*

E' accertata la corretta formazione delle classi in ragione di quanto previsto dall'art. 85 CCII nella formulazione applicabile al momento della formulazione della proposta (con particolare riferimento alla formazione in classi dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione interessati dalla proposta perché non soddisfatti in denaro ed entro 180 giorni dalla omologazione).

Occorre altresì evidenziare che l'art. 2.1-r) definisce "classe di creditori" l'insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Risultano formate al riguardo 8 classi di creditori: Prededucibili; Dipendenti; Professionisti/Artigiani/Cooperative; Previdenziali; Tributari; Enti locali; Bancari con garanzia; Chirografari.

*E. La parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe*

E' accertata la condizione posto che, come previsto dal piano, vi è pari trattamento all'interno delle classi proposte.

*F. Le condizioni ex art. 112.2 CCII*

*a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*

1. Il concetto di valore di liquidazione è esplicitato dall'art. 87.1-c) secondo cui è *il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.*

La relazione commissariale, al riguardo, precisa che "in ipotesi di liquidazione giudiziale, i creditori potrebbero far conto soltanto su crediti e attrezzature il cui valore di realizzo è presumibile in € 1.210.000 e sul valore del marchio, il quale – nel caso di cessazione dell'attività – si decrementerebbe ad € 450.000, come stimato dai consulenti della ricorrente; inoltre, anche nel caso di vendita in blocco il valore dell'azienda assumerebbe, sempre secondo i periti della Fitnet, un valore di € 2.500.000."

La medesima relazione, condivisibilmente, evidenzia che "Nel caso specifico, in cui vi è stata l'offerta di acquisto del terzo ad un valore maggiore rispetto alla stima del valore di liquidazione attestato dal professionista e successivamente verificato dagli scriventi in sede di relazione ex art 105 CCII, è ragionevole ritenere che tale maggiore valore non rappresenti una componente del valore di liquidazione giudiziale e, quindi, del patrimonio da assoggettare alla regola della priorità assoluta... Pertanto, in ragione del fatto che tale maggiore valore riconosciuto dal terzo si avrebbe soltanto nella procedura di concordato preventivo e non anche in quella di liquidazione giudiziale, si ritiene ragionevole qualificarlo come valore eccedente quello di liquidazione".



2. La regola di distribuzione del valore di liquidazione è quella ordinaria: il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (c.d. "absolute priority rule" APR).

3. Al riguardo, come evidenziato dalla relazione dei Commissari, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione posto che è previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei crediti ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. (Dipendenti; Professionisti/Artigiani/Cooperative) e al pagamento parziale – stimato in ragione del 5% - dei crediti previdenziali (cfr. classe D) in caso di liquidazione giudiziale.

*b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*

1. Il valore eccedente quello di liquidazione è il c.d. surplus concordatario ossia il valore, eccedente quello di liquidazione, generato dalla continuità

2. La regola di distribuzione del valore eccedente è quella della priorità relativa (c.d. "relative priority rule" RPR) attenuata dalla necessità che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (fermo il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti).

3. Al riguardo, come evidenziato dalla relazione dei Commissari, la proposta prevede che il surplus dei flussi di cassa rispetto al valore di liquidazione venga con il soddisfacimento nella misura identica del 15% in favore dei creditori inseriti nelle classi D (Tributi previdenziali), E (Tributi erariali) F (Tributi enti locali) e G (Banche con garanzia statale) e nella misura stimata del 9,48% - rettificata dagli scriventi nella minore misura del 9% - in favore della classe H (creditori chirografari). I crediti compresi nelle classi dissenzienti D (Tributi previdenziali), E (Tributi erariali) e G (Banche con garanzia statale) ricevono un trattamento paritario – tenuto anche conto dei tempi di adempimento della proposta - e comunque più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

*c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;*

Non risulta che vi sono creditori che ricevono più dell'importo del credito vantato.

*d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.*

La proposta della società è stata approvata dalla maggioranza delle classi (4 su 7 votanti, a fronte di 8 classi complessive), due delle quali formate da creditori titolari di diritti di prelazione non soddisfatti entro 180 giorni (Dipendenti; Professionisti/artigiani/cooperative).



### G. La fattibilità del piano.

1. La fattibilità del piano deve esser valutata, come indica l'art. 112.1 CCII, come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La norma deve esser interpretata nel senso che richiede, al Tribunale, il vaglio della chiara infattibilità economica e giuridica del piano anche alla luce della progressione della procedura.

E' accertata, per gli elementi che seguono, la non manifesta inattitudine del piano.

2. Il nucleo centrale piano - a fronte di un passivo concordatario netto pari a circa € 27.529.940,00 - è nella previsione del soddisfacimento dei creditori per mezzo della continuazione indiretta.

La continuazione indiretta è strutturata per mezzo di un duplice e connesso impegno negoziale tra FITNET s.r.l. e la *newco* MOVE UP s.r.l.: affitto e vendita del complesso aziendale.

2.1 L'affitto di azienda ha la durata di 5 anni e un canone annuo di 60mila euro (da pagarsi in rate trimestrali anticipate) per un totale di 300mila euro.

2.2 L'accordo per l'acquisto dell'azienda al termine dei cinque anni per la somma di 5milioni di euro da versare in diverse rate:

- 1.300.000 euro alla data dell'omologa (di cui 437.379,13 euro a titolo di cauzione già versata come da copia dell'assegno circolare agli atti ed € 862.620,87 mediante pagamento diretto ai dipendenti e liberazione della Fitnet)

- 2.100.000 mediante pagamenti mensili in acconto pari complessivamente a € 300.000,00 nell'anno 2024, € 600.000,00 nell'anno 2025, € 600.000,00 nell'anno 2026, € 600.000,00 nell'anno 2027 (con destinazione al soddisfacimento dei creditori degli utili netti previsti alla chiusura di ciascun esercizio durante la gestione in affitto).

- 1.600.000 euro alla data della cessione (al momento del rogito da effettuarsi nel 2028).

2.3 E' previsto inoltre che verranno lasciate ai creditori poste attive per 608.255,72 euro.

2.4 I costi di gestioni sono quantificati in circa 120mila euro.

2.5 ASI (Alleanza Sportiva Italiana) e socio di maggioranza di MOVE UP s.r.l. ha prestato garanzia in favore di FITNET per gli impegni assunti dalla prima.

3. L'attestatore indipendente, nella relazione ex art. 87 CCII, prendendo atto della cadenza della proposta come sopra descritta, ha attestato la fattibilità del piano.

4. In relazione alla fattibilità del piano i Commissari hanno evidenziato quanto segue concludendo per la non manifesta inettitudine del piano:

“Trattandosi di concordato preventivo in continuità aziendale, la società ricorrente prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali ...principalmente attraverso i flussi di cassa operativi, generati dal proseguimento dell'attività caratteristica d'impresa, per il



tramite della newco, per un totale di € 5.120.000,00 di cui € 120.000,00 a titolo di margine di gestione (dato dalla differenza tra il canone di affitto annuo e i costi generali) e € 5.000.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda. In aggiunta a tali componenti, l'attivo concordatario a disposizione dei creditori è costituito dalla liquidità e dai proventi derivanti dalla dismissione di alcuni no core asset, rappresentati, dai crediti verso clienti, crediti diversi e titoli”;

“Nella relazione redatta dagli scriventi ex art. 105 CCII, la misura prospettata di adempimento in favore del ceto chirografario è stata rettificata al 9% in considerazione della variazione in diminuzione del valore dell'attivo liquidabile; nella medesima relazione è stato evidenziato come l'ipotesi della liquidazione giudiziale non potrebbe riservare migliori opportunità o prospettive per la massa dei creditori rispetto alla proposta concordataria”;

“i dati prognostici trasfusi nel nuovo piano industriale appaiono non in linea con i risultati conseguiti dall'azienda nel periodo di gestione interinale, considerato inoltre che la tenuta del Piano dipende da una pluralità di variabili e di Enti terzi a cui è affidata la gestione diretta dei centri, non può sottacersi che esso sarà fortemente influenzato dalla capacità di tutti i soggetti coinvolti di assolvere agli obblighi assunti, in particolar modo da ASI Nazionale – Associazioni Sportive e Sociali Italiane il cui impegno a garantire la copertura delle somme necessarie ai fini dell'adempimento della proposta, qualora effettivamente mantenuto, potrebbe rivelarsi essenziale per il soddisfacimento dei creditori nella misura promessa dalla debitrice e dunque per la fattibilità del piano”.

4. Come reso evidente dalle relazioni dei professionisti (attestatore e Commissari) la fattibilità economica del piano - che presenta delle criticità in relazione ai molteplici elementi prognostici della proposta e delle discrasie rispetto all'andamento dell'azienda già verificato - è direttamente correlata alla sua fattibilità giuridica e questa, a sua volta, è collegata alla struttura negoziale finalizzata al conseguimento delle somme utili al soddisfacimento delle classi di creditori.

5. L'operazione negoziale, come visto, è composta da due elementi: il negozio tra FITNET s.r.l. e la newco MOVE UP s.r.l. per l'affitto e l'acquisto dell'azienda; la garanzia prestata da ASI (Ente di Promozione Sportiva A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane), socio di maggioranza di MOVE UP s.r.l. per gli impegni assunti dalla newco.

6. Per quel che riguarda l'impegno negoziale tra FITNET s.r.l. e MOVE UP s.r.l. si deve far riferimento, per la valutazione dello stesso, alla bozza contrattuale oggetto del deposito del 20.03.2023 (allegato 16) e vagliata quindi al momento del voto da parte dei creditori.

6.1 L'operazione negoziale prevede due contratti connessi causalmente: locazione del complesso aziendale e vendita dello stesso.



6.1.1 La durata della locazione è di 5 anni al canone annuo di 60mila euro (rate trimestrali). La esigua quantificazione del canone di locazione è determinata dalla parallela - e causalmente connessa - vendita del medesimo complesso aziendale.

6.1.2 E' previsto l'acquisto dell'azienda ad un prezzo complessivo di euro 5.000.000,00 da pagare con le seguenti modalità e termini: - € 1.300.000,00 disponibili dalla omologa: di cui quanto ad € 437.379,13 quale cauzione alla presentazione della domanda di concordato, quanto ad € 862.620,87 mediante pagamento diretto ai dipendenti con "esdebitazione" di Fitnet; - € 2.100.000,00 tramite acconti mensili per complessivi euro 300.000,00 relativamente all'anno 2024, euro 600.000,00 all'anno 2025, euro 600.000,00 all'anno 2026 ed euro 600.000,00 all'anno 2027; - € 1.600.000,00 alla stipula della cessione definitiva dell'azienda prevista nell'anno 2028 (al termine dei cinque anni).

7. Il Tribunale con il decreto del 27.11.2024 - e a seguito dell'udienza del 18.11.2024 - ha evidenziato dei profili di incongruità in relazione alla strutturazione *giuridica* dell'operazione negoziale con particolare riguardo alla clausola risolutiva espressa e all'impegno all'acquisto.

7.1 Fermo restando la immodificabilità della proposta sottoposta al voto dei creditori, il Tribunale ha ritenuto necessario chiarire la struttura giuridica dell'impegno negoziale previsto in quanto adempimento giuridicamente favorevole ai creditori ed utile a superare il giudizio di fattibilità giuridica.

7.2 FITNET ha depositato il 9.1.2025 una ulteriore bozza dell'operazione negoziale.

7.3 A tal riguardo deve rilevarsi come non possa esser ritenuta ammissibile la nuova prospettazione fornita dal debitore in relazione alla modifica della condizione prevista dalla clausola 2.3 (l'impegno all'acquisto dell'azienda sia condizionato, oltre che alla sentenza di omologa, alla circostanza che il concordato sia in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 118 CCII e non siano intervenuti provvedimenti ex artt. 119 e 120 CCII) con l'aggiunta di nuovi fatti condizionanti prima non previsti: la modifica è peggiorativa per i creditori, muta la struttura giuridica dell'impegno in un modo prima non prospettato, e non è stata sottoposta precedentemente né al loro vaglio né a quello della procedura. Il giudizio di fattibilità pertanto non tiene conto di tutte quelle inammissibili variazioni dell'impegno che vanno a strutturare lo stesso in modo diverso da quanto già annunciato e in senso non favorevole ai creditori.

7.4. Sono stati precisati, tra gli altri, i seguenti impegni che risultano indicativi della non manifesta inidoneità della proposta in quanto volti a strutturare giuridicamente l'obiettivo prefissato dalla proposta:

(a) è stato precisato il termine mensile di pagamento degli acconti e rimodulate le annualità;

(b) è stato precisato che nell'ipotesi di risoluzione e/o cessazione del contratto, per qualsivoglia ragione, con conseguente retrocessione dell'azienda in capo alla Fitnet Srl, tutti i debiti di qualunque natura eventualmente medio tempore contratti dall'affittuaria



nei confronti di terzi, resteranno in carico alla sola Move Up Srl. L'affittuaria, pertanto, si impegna e si obbliga, ora per allora, a tenere indenne la Fitnet Srl da eventuale pretese dei creditori della medesima Move Up srl.

(c) è stata precisata la circostanza che l'adempimento dell'obbligazione relativa ai canoni di affitto, e di quelle di pagamento delle somme tempo per tempo dovute a titolo di prezzo per il trasferimento dell'azienda in attuazione dell'impegno di cui all'art. 2, punto 3., è garantito, fino a concorrenza degli importi ancora da corrispondere periodo per periodo, mediante la garanzia personale prestata dal socio di MOVE UP, ASI- Associazioni Sportive e Sociali Italiane;

(d) la clausola risolutiva espressa è stata puntualizzata indicando che "1. Il mancato pagamento, anche non consecutivo, di due rate del canone di affitto, ovvero il mancato pagamento in favore di terzi locatori di due rate consecutive di alcuno dei canoni di locazione dei locali nei quali viene esercitata l'attività di uno qualsiasi dei centri di cui al punto 6) delle premesse, comporterà la facoltà in capo al concedente di risolvere il contratto di affitto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui, dopo l'invio di diffida a sanare l'inadempimento nel termine di 20 giorni indirizzata tramite lettera raccomandata a/r all'affittuario ed al garante ASI, né l'obbligato principale né il garante abbiano provveduto al pagamento...3. Parimenti, il mancato pagamento, protrattosi per tre scadenze mensili consecutive, di quanto dovuto a titolo di acconti sul prezzo di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 2, punto 3, comporterà la facoltà in capo al concedente di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui, dopo l'invio di diffida a sanare l'inadempimento nel termine di 20 giorni indirizzata tramite lettera raccomandata a/r all'affittuario ed al garante ASI, né l'obbligato principale né il garante abbiano provveduto al pagamento. 4. In ogni ipotesi di risoluzione del contratto relativo alla cessione dell'azienda (in conseguenza di quanto previsto al precedente capoverso, o di altra vicenda di qualsiasi natura) troverà applicazione il secondo comma dell'art. 1526 c.c., rinunciando sin d'ora MOVE UP ad ogni riduzione dell'indennità così convenuta".

La clausola disciplina quindi sia la risoluzione dell'affitto per inadempimento, sia la risoluzione dell'intero negozio - vendita e affitto - in caso di inadempimento del pagamento delle somme dovute progressivamente per la vendita del bene prevedendo comunque l'incasso delle somme alla procedura.

8. La garanzia prestata da ASI (doc. 19 deposito del 20.03.2023) è di ampio respiro e finalizzata a soddisfare, a prima richiesta e senza eccezioni, gli impegni di pagamento assunti con l'operazione negoziale da MOVE UP.

8.1 La solvibilità del garante è stata vagliata positivamente dagli organi della procedura.

8.2 A fronte dei dubbi di struttura giuridica della stessa, espressi dal Tribunale sia all'udienza del 18.11.2024 e nel decreto del 27.11.2024, con particolare riguardo alla natura di ente del terzo settore e ai poteri del Presidente che ha sottoscritto la garanzia, è stata



depositata una delibera della Giunta Esecutiva del 6.12.2024 di chiarimento e presa d'atto degli impegni assunti da ASI.

9. In definitiva, alla luce dei chiarimenti resi e delle relazioni in atti, non si ravvisa la manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

*p.q.m.*

I. *Omologa* il concordato preventivo proposta da FITNET s.r.l.

II. *Conferma* i Commissari giudiziali - Giulia Liboni e Massimiliano Pulcini:

- invitando gli stessi ad adempiere ai doveri ex art. 118 CCII e ad informare i creditori per le ipotesi ex art. 119 e 120 CCII;

- il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento; deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori; conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

- chiarendo che gli stessi, ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, hanno la possibilità: di compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili; di assistere alle sedute degli organi sociali; di ottenere dall'amministrazione notizie sull'andamento; di compiere ogni atto utile ad attuare gli obblighi di sorveglianza e informazione;

- specificando che nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

III. *Dispone* che il legale rappresentante amministrerà la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale:

- il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato;

- trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, nonché in merito all'incasso dei crediti; detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni; copia del rapporto, con il



parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico ed in cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio.

- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;

- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale.

Si comunichi

Camera di consiglio del 17.01.2025

Presidente Alessandra Panichi

Giudice relatore Riccardo Ionta

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
DISPONTE CON IUDICAZIONI

Ascoli Piceno, ..... 27 GEN. 2025 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, ..... 27 GEN. 2025 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Adriana Cavoletti

